Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari costituzionali

2026/2013(INI)

11.3.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sui partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – relazione 2026 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e sulle attività finanziate
(2026/2013(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatori: Loránt Vincze, Charles Goerens

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE 8

ALLEGATO: DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUTI 9

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – relazione 2026 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e sulle attività finanziate

(2026/2013(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli articoli 224 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[1] (in appresso "il regolamento"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)[2] (il regolamento finanziario),

– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[3],

– viste le consultazioni con l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in appresso "l'Autorità") e le sue relazioni annuali di attività,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0000/2026),

A. considerando che partiti politici e fondazioni politiche forti a livello dell'UE sono essenziali per lo sviluppo di una vera e propria sfera politica europea;

B. considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo e contribuire a formare una coscienza politica dell'UE e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione; che la diversità politica è essenziale per il dibattito pubblico e l'espressione delle scelte dei cittadini;

C. considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero cooperare con i partiti nazionali che sono loro membri e con i loro partner nazionali per sostenerli nel compito di avvicinare l'Unione e le sue politiche ai cittadini e di accrescere la legittimità democratica;

---

[1] GU L, 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj.
[2] GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[3] GU C 205, del 20.5.2022, pag. 37.

D. considerando che nel 2025 sono state registrate presso l'Autorità altre due fondazioni, il che significa che, al 31 dicembre 2025, erano finanziati dal bilancio dell'UE 12 partiti politici europei e 12 fondazioni politiche europee affiliate;

E. considerando che il regolamento di rifusione è entrato in vigore il 28 dicembre 2025 e ha introdotto una serie di importanti innovazioni, tra cui norme più chiare sulle attività politiche europee congiunte, obblighi rafforzati in materia di trasparenza e rendicontazione, obblighi rafforzati relativi al dovere di diligenza per le donazioni e il riconoscimento esplicito delle risorse autogenerate come categoria di entrate;

F. considerando che il regolamento è in vigore da poco tempo e che, di conseguenza, i dati e l'esperienza risultanti dalla sua attuazione sono ancora limitati; che una valutazione globale dell'attuazione del regolamento e del suo impatto richiede tempo ed elementi sufficienti; che, tuttavia, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del regolamento sono emerse sfide strategiche impreviste che richiedono un seguito urgente, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle fondazioni politiche;

G. considerando che, conformemente al regolamento di rifusione, il Parlamento deve pubblicare, entro il 29 giugno 2026, una relazione sull'applicazione del regolamento e sulle attività finanziate; che la Commissione dispone di un anno dalla pubblicazione della relazione del Parlamento per presentare una relazione sull'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento stesso;

H. considerando che la relazione della Commissione deve prestare particolare attenzione alle implicazioni del regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e per le norme che disciplinano il finanziamento delle fondazioni politiche europee;

I. considerando che le fondazioni politiche europee costituiscono parte integrante dell'architettura democratica dell'UE in quanto sostengono il dibattito politico, lo sviluppo delle politiche, la ricerca, la formazione e l'impegno civico a livello nazionale e dell'UE;

J. considerando che il mandato delle fondazioni politiche europee comprende la sensibilizzazione politica al dibattito sulle questioni strategiche dell'UE e sul processo di integrazione europea, e l'arricchimento di tale dibattito, nonché la fornitura di servizi che non sono rivolti esclusivamente ai membri o agli elettori di un determinato partito, ma sono aperti a tutti a parità di condizioni;

K. considerando che l'attuazione del regolamento avviene in un contesto di profonda instabilità geopolitica, caratterizzata da una maggiore concorrenza strategica, minacce ibride, disinformazione, perturbazioni tecnologiche, cambiamenti climatici e trasformazioni socioeconomiche di lungo termine;

L. considerando che tali sviluppi richiedono che l'UE rafforzi la sua capacità di previsione strategica, governance preventiva e pianificazione delle politiche a lungo termine, al fine di prepararsi efficacemente alle sfide nel periodo fino al 2040 e oltre;

M. considerando che le fondazioni politiche europee si trovano in una posizione privilegiata per contribuire a tale sforzo attraverso la ricerca a lungo termine, l'analisi comparativa, il dialogo transnazionale, l'educazione politica e lo sviluppo di capacità;

N. considerando che il livello e la struttura attuali dei finanziamenti dell'UE a disposizione delle fondazioni politiche europee non sono più commisurati alla portata, all'importanza strategica e alla crescente complessità dei loro compiti;

Valutazione generale del regolamento di rifusione

1. accoglie con favore l'adozione del regolamento di rifusione quale passo importante verso la modernizzazione del quadro giuridico per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, e il rafforzamento dell'integrità democratica a livello dell'UE;

2. osserva che il regolamento ha migliorato la chiarezza giuridica in diversi settori, in particolare per quanto riguarda le attività politiche europee congiunte, i requisiti di trasparenza e le garanzie contro le ingerenze straniere;

3. sottolinea, tuttavia, che l'esperienza e i dati sull'attuazione del regolamento di rifusione sono finora limitati e che una valutazione più approfondita e orizzontale potrà essere effettuata solo in una fase successiva; mette in evidenza che le sfide strategiche impreviste emerse nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del regolamento, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle fondazioni politiche, richiedono cionondimeno un seguito urgente;

4. prende atto dell'incertezza giuridica e dei vincoli operativi cui devono ancora far fronte le fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei costi ammissibili, e ritiene che tali questioni necessitino di un chiarimento tempestivo;

Ruolo delle fondazioni politiche europee

5. ribadisce che le fondazioni politiche europee svolgono un ruolo istituzionale distinto ai sensi dei trattati promuovendo la consapevolezza politica europea, sostenendo l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e rafforzando la cultura democratica e l'impegno civico in tutta l'UE;

6. richiama l'attenzione sul contesto geopolitico e tecnologico sempre più volatile dalla pubblicazione della proposta della Commissione del 2021 relativa alla rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014[4], caratterizzato dall'inasprimento delle tensioni in materia di sicurezza, da ingerenze straniere nei processi democratici e da un'accelerazione della trasformazione socioeconomica; sottolinea che tali sviluppi rafforzano l'importanza della pianificazione politica a lungo termine, dell'educazione democratica e del dialogo transfrontaliero, cui le fondazioni politiche europee apportano un particolare contributo;

7. osserva che, alla luce delle loro crescenti responsabilità, le fondazioni politiche europee devono disporre degli strumenti finanziari necessari e di risorse adeguate e stabili per assumere pienamente il loro ruolo istituzionale, basandosi sui miglioramenti introdotti dal regolamento;

[4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione), presentata dalla Commissione il 25 novembre 2021 (COM(2021)0734).

Proposte di miglioramenti

8. insiste sulla necessità di garantire che le fondazioni politiche europee dispongano di un quadro giuridico solido e di sicurezza finanziaria; si impegna a collaborare con le fondazioni per garantire tale sicurezza nella misura del possibile nell'ambito del quadro esistente, in particolare rivedendo le modalità di sostegno finanziario alle fondazioni da parte delle organizzazioni membri; sottolinea che il regolamento non vieta un modello di quote di adesione flessibile e basato sulla partecipazione, in cui le organizzazioni aderenti contribuiscono proporzionalmente al loro coinvolgimento in attività congiunte; evidenzia che le attività congiunte dovrebbero rimanere neutre in termini di bilancio e non dovrebbero generare per le fondazioni redditi superiori ai costi effettivamente sostenuti;

9. osserva che la rigorosa applicazione della definizione dei contributi dei membri, la pressione finanziaria e amministrativa per integrare le sovvenzioni a titolo del bilancio dell'UE con risorse autogenerate, le norme applicabili alle attività politiche europee congiunte con le fondazioni affiliate e il livello complessivo dei finanziamenti dell'Unione limitano l'autonomia finanziaria e la sostenibilità delle fondazioni politiche europee, in particolare alla luce delle loro crescenti responsabilità, e sottolinea che un quadro di finanziamento sostenibile è essenziale per preservare la loro indipendenza e prevenire indebite influenze private;

10. incoraggia l'Autorità, in cooperazione con la Commissione, a proseguire e sviluppare ulteriormente il dialogo con le autorità nazionali competenti, al fine di sensibilizzare in merito all'impatto dei quadri di finanziamento nazionali sul funzionamento delle fondazioni politiche europee e di individuare soluzioni pratiche volte a evitare vincoli non intenzionali alla loro sostenibilità finanziaria;

11. riconosce gli sforzi delle fondazioni politiche europee per diversificare e stabilizzare le proprie fonti di finanziamento nell'ambito del quadro normativo esistente e le incoraggia a proseguire a utilizzare in modo equilibrato e trasparente i meccanismi delle risorse proprie disponibili;

Considerazioni finali

12. invita la Commissione a effettuare una revisione mirata delle disposizioni di finanziamento applicabili alle fondazioni politiche europee ai sensi del regolamento, sulla base dei risultati della presente relazione e dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento di rifusione;

13. chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa di rifusione che riveda le norme sul finanziamento delle fondazioni politiche europee, compresa una modifica dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento al fine di aumentare il massimale dei contributi finanziari o delle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione fino al 100 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea;

14. si impegna a rivedere il livello complessivo dei finanziamenti dell'UE per le fondazioni politiche nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, al fine di garantire risorse finanziarie adeguate, stabili e prevedibili, consentire alle fondazioni di impegnarsi in attività di previsione strategica a lungo termine e di rafforzamento delle capacità, mantenere elevati standard di trasparenza, responsabilità e

indipendenza, nonché assicurare la proporzionalità tra gli obblighi di conformità e i finanziamenti disponibili;

15. conclude che fornire finanziamenti adeguati alle fondazioni politiche europee costituisce un investimento strategico nella resilienza democratica dell'UE e nella sua capacità di governance a lungo termine;

°

° °

16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, adottato come rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, rappresenta un aggiornamento significativo del quadro giuridico che disciplina i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. È stato adottato in risposta all'evoluzione delle sfide democratiche, giuridiche e geopolitiche, comprese le preoccupazioni relative alla trasparenza, alla responsabilità e alle ingerenze straniere. Le fondazioni politiche europee rivestono una posizione specifica e indispensabile all'interno dell'ecosistema democratico dell'Unione. La loro missione, distinta dalle campagne elettorali, consiste nel promuovere una coscienza politica europea, sostenere l'elaborazione delle politiche, incoraggiare l'impegno civico e consentire una riflessione politica a lungo termine a livello europeo. Tale ruolo è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE e si riflette ulteriormente nei compiti assegnati alle fondazioni ai sensi del regolamento.

I correlatori ritengono che tale ruolo abbia assunto rilevanza strategica. Le fondazioni politiche europee fungono sempre più da piattaforme per il dibattito transnazionale, la ricerca politica e l'educazione politica, mettendo in relazione gli attori politici con il mondo accademico, la società civile e i cittadini a livello transfrontaliero.

L'applicazione del regolamento di rifusione coincide con un periodo di profonda incertezza geopolitica. L'Unione europea deve affrontare minacce ibride, disinformazione, rivalità geopolitiche, perturbazioni tecnologiche, cambiamenti climatici e trasformazioni demografiche e socioeconomiche a lungo termine. Questi sviluppi sottolineano la necessità di rafforzare la resilienza democratica e la previsione strategica. Le fondazioni politiche europee sono nella posizione ideale per contribuire a questo sforzo. Attraverso la ricerca, l'elaborazione di scenari, l'analisi comparativa e la formazione, esse contribuiscono a preparare i sistemi politici e i futuri responsabili politici a sfide a lungo termine che vanno ben oltre il ciclo elettorale immediato.

Allo stesso tempo, dall'esercizio di monitoraggio emerge che il regolamento di rifusione non affronta in misura sufficiente le preoccupazioni di lunga data relative al quadro di finanziamento applicabile alle fondazioni politiche europee. Nonostante gli obblighi di conformità siano aumentati, il livello complessivo e la struttura dei finanziamenti non si sono evoluti in modo tale da riflettere la crescente portata e rilevanza strategica delle attività delle fondazioni.

I correlatori osservano che gli attuali livelli di finanziamento rimangono strutturalmente insufficienti. Limiti rigorosi alle risorse proprie e ai redditi autogenerati, unitamente all'aumento dei costi amministrativi e di conformità, limitano la capacità delle fondazioni di intraprendere attività ambiziose, a lungo termine e lungimiranti.

Sulla base di ciò, la relazione invita la Commissione a effettuare un riesame mirato delle disposizioni di finanziamento applicabili alle fondazioni politiche europee e, se del caso, a presentare una proposta legislativa volta a rivedere tali disposizioni. Tale revisione dovrebbe perseguire un approccio equilibrato, garantendo risorse sufficienti e mantenendo nel contempo elevati standard di trasparenza, responsabilità e indipendenza.

ALLEGATO: DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, le relatrici dichiarano di aver incluso nella loro relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che hanno ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità delle relatrici.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, le relatrici dichiarano di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).